



Lavoro e disabilità

5 maggio 2012

Gli incontri del Sabato. Lavoro e tutele.

Di Fabrizia Capitani- Assistente Sociale

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola Malpighi Bologna

La legge 68/99:

- ha come obiettivo principale quello di facilitare l'inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro.
- Introduce il concetto del “collocamento mirato”, intendendo con questa espressione l'inserimento lavorativo del disabile attraverso un'attenta valutazione delle capacità residue in relazione alla disabilità (a cura degli organismi sanitari competenti) e prevedendo, dove necessario, percorsi di formazione, stage e tutoraggio aziendali.

- Considerare la persona disabile come lavoratore è l'aspetto più interessante di questa legge : non si punta l'indice contro ciò che il soggetto non è in grado di fare, si analizza la sua abilità, quello che egli può produrre, si considera, in altre parole, prima di tutto la Persona, poi il suo handicap.

- Per quanto riguarda le imprese, la normativa affianca agli strumenti che impongono un obbligo, misure di incentivazione.
- In questo contesto, si assiste da una parte ad una riduzione percentuale della quota di riserva da assegnare alle persone con disabilità, dall'altra ad una cancellazione del sistema burocratico impositivo, strettamente connesso alla funzione sostanzialmente assistenziale.

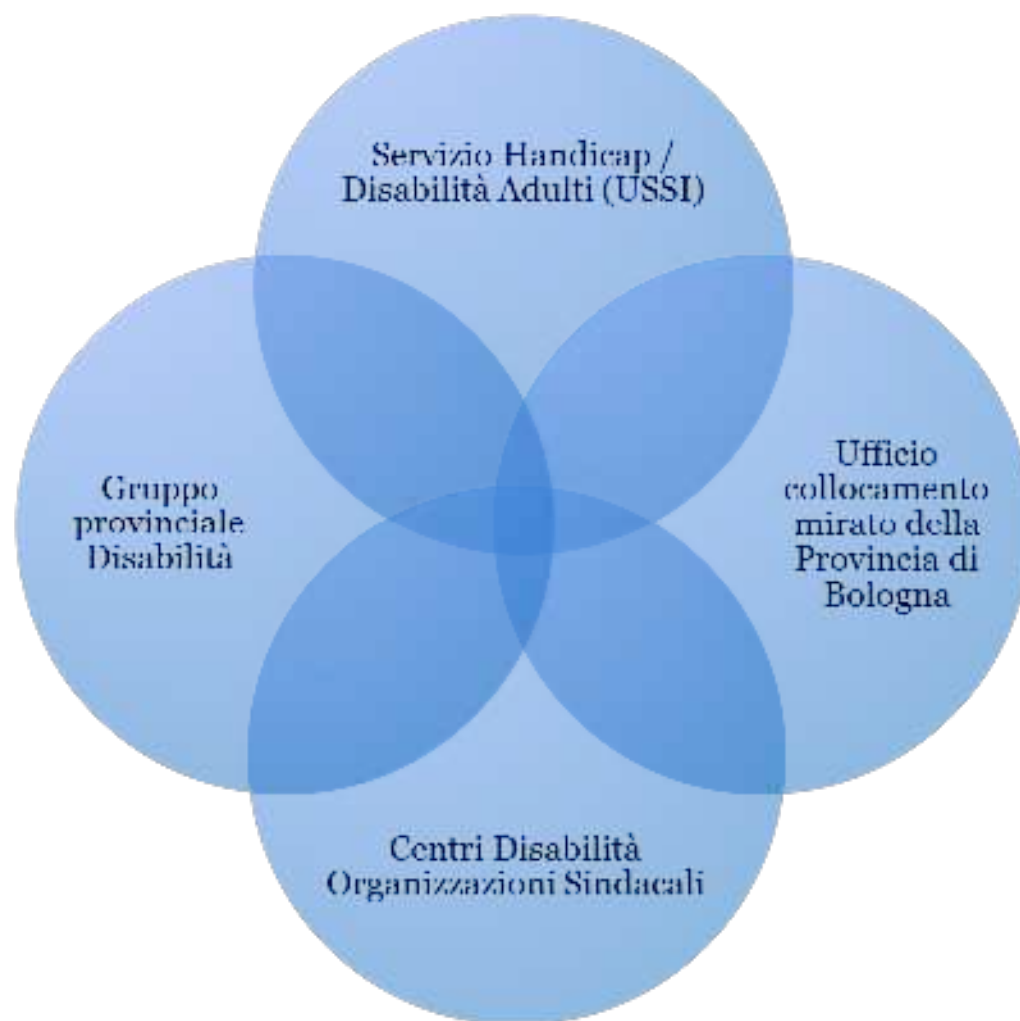
Il collocamento mirato per le persone:

- affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
- non vedenti o sordomuti (L. 27 maggio 1970, n. 382; L. 26 maggio 1970, n. 381)
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (DPR 23 dicembre 1978, n. 915).
- gli orfani, le vedove ed equiparati, i profughi italiani rimpatriati, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Ma non solo....

- Anche le persone nelle condizioni di cui sopra e occupate possono iscriversi al collocamento mirato, purché non superino il limite di reddito valido per conservare o acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.
- n.b.: Attualmente, la regolamentazione regionale in materia prevede che il limite reddituale ammonti a 11.645,79 euro lordi (tale importo può derivare da rapporti di lavoro sia precari che continuativi).

Una rete di servizi



I Centro per l'impiego provinciali

Per le persone disabili offrono:

- procedure amministrative legate allo stato occupazionale
- accoglienza e prima informazione riguardanti il collocamento mirato
- analisi dell'occupabilità dell'utente e stipula del patto di servizio
- percorsi mirati ed azioni specialistiche per favorire l'inserimento professionale
- servizio di preselezione e incrocio domanda-offerta di lavoro
- percorsi di formazione per disoccupati con disabilità
- raccolta delle adesioni per offerte di lavoro ad avviamento numerico

Come iscriversi:

I documenti necessari sono:

- documento d'identità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri
- verbale d'invalidità in originale o dichiarazione di conformità all'originale annotata a margine della copia.
- Dichiarazione di immediata disponibilità

Non dimentichiamo...

che tra i requisiti per l'iscrizione sono necessari anche:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- e non aver raggiunto l'età pensionabile.

Il Centro per l'impiego per le aziende:

- supporto e consulenza agli adempimenti amministrativi connessi con la Legge 68/99
- pre-selezione dei lavoratori da segnalare alle aziende sulla base di richieste specifiche
- supporto nell'individuazione degli strumenti idonei ad adattare i posti di lavoro disponibili.

Gli obblighi di legge per il datore di lavoro:

Le aziende sono tenute ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili (quota di riserva) nelle seguenti proporzioni:

N° dipendenti/n° disabili

15-35	1	(per i datori di lavoro privati, obbligo solo in caso di nuove assunzioni)
-------	---	--

36- 50	2
--------	---

Oltre 50	7% dei lavoratori occupati
----------	----------------------------

- Tutte le aziende sono tenute ad inviare alla Provincia, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto con il numero complessivo dei lavoratori computabili per la quota di riserva, specificando i posti di lavoro e le mansioni disponibili.
- Inoltre, per intrattenere rapporti di appalto, convenzione o concessione con pubbliche amministrazioni l'azienda deve presentare una certificazione degli uffici competenti che attesti il rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

Per chi assume lavoratori disabili,

Che vi sia obbligato o meno, si applicano le seguenti agevolazioni:

- Per quando riguarda gli enti pubblici, nei concorsi è riservata agli appartenenti agli elenchi una quota che può arrivare al 50% dei posti disponibili, e possono essere banditi concorsi riservati a lavoratori disabili.

- In Emilia Romagna la Legge Regionale 17/2005 stabilisce inoltre che le aziende soggette all'assunzione obbligatoria possano assolvere parzialmente tale obbligo conferendo commesse (forniture di beni o servizi) a cooperative sociali, che assumeranno a loro volta disabili segnalati dal Collocamento Mirato.

- Questa modalità di inserimento lavorativo è però possibile solo con persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92 oppure per cui risulti particolarmente difficile il ricorso al collocamento mirato. Inoltre questo strumento può essere utilizzato solo per coprire una quota non superiore al 30% delle assunzioni obbligatorie.

La riforma del lavoro ultime notizie...

Nel testo del disegno di legge sulla riforma del lavoro, consegnato dal governo e ora al Senato per il via all'iter parlamentare, sono state inserite delle novità riguardanti anche la legge 68/99 sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità:

- il testo amplia la base su cui è calcolata la quota di riserva e porterà ad un aumento dei posti disponibili.
- Previsti anche più controlli sulle aziende e un decreto del ministero del Lavoro cambierà le regole e i criteri previsti per gli esoneri

In particolare l'art. 57:

- prevede anzitutto un ampliamento della base su cui è calcolata la quota di riserva per l'assunzione di persone con disabilità. Attualmente, l'articolo 4 della legge 68/99 prescrive che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti". La riforma prevista dal governo amplia come detto la base di calcolo, prevedendo che "agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato".

Maggiori controlli

- Il testo del governo, poi, prevede una norma al fine di "evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di legge" e per "garantire il rispetto delle quote di riserva": viene previsto, cioè, che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare (...) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo".